

## Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica

### Allegato I, parte B, del d.lgs. n. 262/2002

recante «Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto»

Tipo di macchina e attrezzatura	Potenza netta installata $P$ in kW Potenza elettrica $P_{el}$ in kW [1] Massa dell'apparecchio $m$ in kg Ampiezza di taglio $L$ in cm	Livello ammesso di potenza sonora in dB/1 pW	
		Fase I A partire dal 3 gennaio 2002	Fase II A partire dal 3 gennaio 2006
Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocospipatori)	$P \leq 8$	108	105 [2]
	$8 < P \leq 70$	109	106 [2]
	$P > 70$	$89 + 11 \lg P$	$86 + 11 \lg P$ [2]
Apripista, pale caricatrici e terne cingolate	$P \leq 55$	106	103 [2]
	$P > 55$	$87 + 11 \lg P$	$84 + 11 \lg P$ [2]
Apripista, pale caricatrici e terne gommati; dumper; compattatori di rifiuti con pala caricatrice; carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; gru mobili; mezzi di compattazione (rulli statici); vibrofinitrici; centraline idrauliche	$P \leq 55$	104	101 [2] [3]
	$P > 55$	$85 + 11 \lg P$	$82 + 11 \lg P$ [2] [3]
Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe	$P \leq 15$	96	93
	$P > 15$	$83 + 11 \lg P$	$80 + 11 \lg P$
	$m \leq 15$	107	105
Martelli demolitori tenuti a mano	$15 < m < 30$	$94 + 11 \lg m$	$92 + 11 \lg m$ [2]
	$m \geq 30$	$96 + 11 \lg m$	$94 + 11 \lg m$
Gru a torre		$98 + \lg P$	$96 + \lg P$
	$P_{el} \leq 2$	$97 + \lg P_{el}$	$95 + \lg P_{el}$
Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura	$2 < P_{el} \leq 10$	$98 + \lg P_{el}$	$96 + \lg P_{el}$
	$P_{el} > 10$	$97 + \lg P_{el}$	$95 + \lg P_{el}$
	$P \leq 15$	99	97
Motocompressori	$P > 15$	$97 + 2 \lg P$	$95 + 2 \lg P$
	$L \leq 50$	96	94 [2]
Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici	$50 < L \leq 70$	100	98
	$70 < L \leq 120$	100	98 [2]
	$L > 120$	105	103 [2]

- (1)  $P_{el}$  per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.
- (2) I valori delle fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:

- rulli vibranti con operatore a piedi;
- piastre vibranti ( $P > 3kW$ );
- vibrocostipatori;
- apripista (muniti di cingoli d'acciaio);
- pale caricatrici (muniti di cingoli d'acciaio  $P > 55 kW$ );
- carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;
- vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;
- martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano ( $15 > m > 30$ );
- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici ( $L < 0 = 50, L > 70$ ).

I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II.

- (3) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.

Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora è calcolato mediante formula, il valore calcolato è arrotondato al numero intero più vicino.